



INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA: 01086930144
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: info@popso.it
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Società appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI EMESSE O RICEVUTE

La **fideiussione** è una **garanzia** mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fideiussione bancaria. In questo caso si possono definire quindi come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce - a seconda dei casi - si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fideiussorie.

Le **garanzie a "prima domanda"** sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Le **garanzie fideiussorie** sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esse una vita propria.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fideiussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle "stand by Letter of credit", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale.

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si distinguono in base all'obbligo che viene assicurato; le più usate sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- poiché le garanzie sono per loro natura "incondizionate" e "pagabili a prima richiesta", cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria delle stessa da parte della parte beneficiaria;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dello 0,90% a quelli forniti dal "Sistema LSEG (London Stock Exchange Group)". Presso i nostri sportelli il personale è a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

Spesa fissa per invio pratica all'Autorità preposta	euro	150,00
---	------	--------

GARANZIE RICEVUTE IN FAVORE DI TERZI

- Diritto fisso di notifica:	euro	75,00
- Spese di modifica:	euro	30,00
- Spese per pratica applicabili in sede di pagamento a seguito di escussione o cancellazione:	euro	50,00
- Commissione di escussione:	0,30% dell'importo con un minimo di euro	70,00
- Spese di escussione:	euro	50,00
- Commissione di intervento e/o di servizio:	0,20% dell'importo con un minimo di euro	4,00

GARANZIE EMESSE

- Commissione annua		
Per durata fino ad un anno:	3,20% dell'importo con un minimo di euro	100,00
Per durata superiore a un anno:	3,40% dell'importo all'anno con un minimo di euro	100,00

Modalità di calcolo della commissione annua:

- Per le garanzie con durata fino a un anno la commissione viene percepita anticipatamente per tutta la durata della garanzia.
- Per le garanzie con durata superiore all'anno la commissione viene percepita annualmente in via anticipata.

- Spese di emissione:	euro	40,00
- Spese swift:	euro	20,00
- Diritto di urgenza:	euro	30,00
- Spese di modifica:	euro	30,00 *
* Nel caso di modifica della scadenza o di aumento dell'importo, è necessario aggiungere anche l'importo della Commissione annua.		
- Spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero)	massimo euro	50,00
- Spese applicabili in sede di pagamento a seguito di escussione o cancellazione. Per pratica:	euro	50,00
- Commissione di escussione:	0,30% dell'importo con un minimo di euro	70,00
- Spese di escussione:	euro	50,00
- Commissione di intervento e/o di servizio:	0,20% dell'importo con un minimo di euro	4,00
Imposta di Bollo		
- Secondo la normativa vigente:		
per fideiussioni rilasciate con addebito in conto corrente delle commissioni e diritti di segreteria	euro	0,00
per fideiussioni rilasciate con regolamento per cassa delle commissioni e diritti di segreteria	euro	16,00

NOTA: Per tutte le operazioni sopra elencate è fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta, corriere celere, spese telefoniche, ecc...

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, attraverso comunicazione scritta.

La Banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa.

Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui in precedenza, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:

- effettuare la chiusura anticipata della garanzia secondo i termini ivi previsti;

- dare avvio alle operazioni di chiusura della garanzia mediante comunicazione al beneficiario di revoca o indisponibilità al rinnovo oppure mediante il regolamento per contanti in base a quanto previsto dall'impegno posto in essere.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

Il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, attraverso comunicazione scritta previa restituzione dell'originale della fideiussione o comunicazione equipollente. I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- **IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.**

LEGENDA

Creditore/beneficiario	soggetto garantito a favore del quale è emessa la garanzia
Debitore principale	persona di cui si garantisce l'adempimento a favore del beneficiario creditore
Escussione	è il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia
Fideiussore	colui che si obbliga personalmente verso il creditore con un contratto di fideiussione
Garante	soggetto che rilascia la fideiussione a favore del beneficiario creditore
Importo massimo garantito	somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Negoziante	trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Regresso	potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Valuta/divisa estera	moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)